




Ordine dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Verona

Commissione Trust e strumenti di tutela del patrimonio
Commissione diritto d'impresa e operazioni straordinarie

CICLO DI WEBINAR

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE E TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO

III° Incontro

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE A SERVIZIO DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

16 luglio 2024



La scissione asimmetrica:

- **inquadramento generale**
- **finalità (e utilizzi per il passaggio generazionale)**
 - **profili fiscali e abuso del diritto**
 - **analisi di alcuni recenti interpelli**

La scissione: inquadramento generale

Le forme della scissione sono disciplinate dagli artt. 2506 e 2506.1 del Codice Civile.

Dispositivo dell'art. 2506 Codice Civile:

«1. Con la **scissione** una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote **ai suoi soci**.
2. È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. È consentito inoltre che, per consenso unanime, **ad alcuni soci non vengano distribuite azioni o quote di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni o quote della società scissa (...)**».

Dispositivo dell'art. 2506.1 Codice Civile, 22 marzo 2023:

«Con la **scissione mediante scorporo** una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività (...)

NB: creazione di holding/sub-holding tramite scorporo in alternativa al conferimento

La scissione: inquadramento generale

La scissione può essere configurata secondo le seguenti diverse modalità:

- Scissione totale o parziale

Scissione totale

Pre scissione




Post Scissione



Scissione parziale

Pre scissione




Post Scissione




- Scissione proporzionale o non proporzionale

Scissione (totale) proporzionale

Pre scissione




Post Scissione




Scissione (parziale) non proporzionale

Pre scissione




Post Scissione



La scissione: inquadramento generale

- Scissione con scorporo
- Scissione con patrimonio netto negativo
- Scissione inversa
- Scissione a favore di società interamente posseduta
- Scissione multipla
- (...)
- Scissione asimmetrica (rif. comma 2, art. 2506 c.c.)



La scissione asimmetrica

Nella scissione asimmetrica - che è realizzabile solo con il consenso unanime dei soci - è possibile prevedere che a uno o più soci della società scissa non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultanti dalla scissione (siano esse la scissa o la/ le beneficiaria/beneficiarie), compensando detta mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in altra/altre società risultanti dalla scissione (Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08*).

È da ritenersi in ogni caso **non consentita**, seguendo il solo schema della scissione asimmetrica (Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 2*), l'**assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo**, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci; è stato infatti precisato al riguardo che **tale eventualità**, seppur lecita, **debba sempre essere realizzata secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza**, sia esso donazione, vendita, *datio in solutum*, ecc.(Cfr. Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, *Massima n. L.E. 2, Scissione non proporzionale e scissione asimmetrica, 1° pubbl. 9/08*).

La scissione: finalità

La scissione può raggiungere il conseguimento di diversi obiettivi, tra cui in particolare:

- finalità di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e societaria;
- dirimere situazioni di conflitto fra soci;
- attuare una separazione patrimoniale tra soci senza la necessità di dover disporre di mezzi finanziari (se non eventualmente per i conguagli);
- ridefinire gli assetti proprietari delle società coinvolte, anche per favorire l'ingresso di nuovi soci nella scissa e/o nella beneficiaria;
- “testare” le capacità manageriali di un futuro amministratore delegato, affidandogli la gestione di un ramo operativo in una realtà giuridica autonoma;
- (...)
- creare presupposti per un passaggio generazionale in cui vengono considerate e valorizzate al meglio le attitudini dei soggetti interessati;
- “testare” le capacità imprenditoriali dei discendenti, affidando a loro la gestione di un ramo operativo in una realtà giuridica autonoma.

In base agli obiettivi da raggiungere, la configurazione dell'operazione potrà variare.

La scissione asimmetrica: utilizzi per il passaggio generazionale

- In generale, operazione prodromica e preparatoria allo svolgimento di successive operazioni e/o atti, tesi (anche) a favorire il passaggio generazionale

Alcuni esempi:

Caso 1

- Situazione di conflitto/litigiosità fra due rami familiari (partecipazioni 50/50), con i genitori di entrambi i rami ormai anziani e i figli, altrettanto litigiosi, «pronti» ad entrare nella compagine sociale → essendo presenti due rami di business nella società, tramite la scissione asimmetrica si sono create due realtà distinte nelle quali ciascuna famiglia ha poi provveduto ad organizzare mediante donazione/patto di famiglia l'ingresso dei figli;

La scissione asimmetrica: utilizzi per il passaggio generazionale

Caso 2

- Società con soci il padre e 2 figli: scissione asimmetrica del ramo commerciale per permettere ai figli di gestire la società facendo entrare un fondo interessato e mantenimento del ramo immobiliare in capo al padre, locato alla commerciale;

Caso 3

- Società alberghiera con due soci persone fisiche e una comunione ereditaria (madre e figli del de cuius) in minoranza (40%) → risoluzione di una situazione di potenziale conflitto, mediante scissione asimmetrica del 40% degli immobili/alberghi in favore di newco della comunione ereditaria e successiva divisione della comunione con inserimento diretto dei figli nella gestione della newco.

La scissione asimmetrica: utilizzi per il passaggio generazionale

Caso 4

All'interno della società (familiare) sono presenti tre rami aziendali (di cui uno immobiliare).

La gestione aziendale deve passare dai genitori (prima generazione) ai figli (seconda generazione), ai quali spetta l'onore/onere di condurre/sviluppare l'attività d'impresa.



(nel caso di specie l'operazione era stata strutturata secondo lo schema sopra riportato, alternativa poteva essere anche quella che i figli fossero soci entrambi in Y e Z)

Prima generazione → gode dei benefici economici/finanziari senza le tipiche problematiche connesse alla gestione

Seconda generazione → conduce/sviluppa l'attività d'impresa

La scissione asimmetrica: aspetti fiscali

Dal punto di vista fiscale, l'aspetto più rilevante è rappresentato dal principio di neutralità della scissione, sia con riguardo alle società coinvolte, sia con riguardo ai soci delle stesse.

In relazione alle **società coinvolte**, infatti, i commi 1 e 2, art. 173, TUIR, prevedono che la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento, e che nella determinazione del reddito delle società partecipanti alla scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo conseguenti al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di azioni o quote a norma dell'articolo 2506 ter del codice civile.

In relazione **ai soci delle società coinvolte**, invece, il comma 3, art. 173, TUIR, prevede che il cambio delle partecipazioni originarie non costituisca né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della società scissa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7, TUIR e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, TUIR.

La scissione asimmetrica e abuso del diritto (cenni)

Affinché possa configurarsi un'ipotesi di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 10-*bis*, Legge n. 212/2000, è necessario il congiunto verificarsi di tre presupposti costitutivi:

- la realizzazione di un vantaggio fiscale «*indebito*»;
- l'assenza di «sostanza economica» dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in «*fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali*»;
- l'essenzialità del conseguimento di un «*vantaggio fiscale*».

Ai sensi del comma 3 dell'art. 10-*bis*, Legge n. 212/2000 «*non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente*», resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale (art. 10 bis, comma 4, Legge n. 212/2000).

La scissione asimmetrica e abuso del diritto (cenni)

In passato i dubbi sulla natura abusiva si concentravano spesso sulle scissioni asimmetriche.

I primi orientamenti dell'Amministrazione Finanziaria precedenti alla nuova normativa antiabuso **ritenevano che questo tipo di scissione, senza valide ragioni extra fiscali, potesse essere utilizzato in modo distorto per assegnare beni ai soci.** Le società beneficiarie avrebbero quindi assunto il ruolo di **semplici contenitori** delle attribuzioni destinate ai singoli soci (Risoluzione Agenzia delle Entrate 9 gennaio 2006, n. 5/E).

Successivamente questi orientamenti furono criticati dalla dottrina che sottolineava come, alla luce del nuovo art. 10 bis, la verifica di un eventuale abuso nelle scissioni deve tenere conto della compatibilità tra il risultato ottenuto e la disciplina fiscale delle scissioni. Fu osservato che la scissione asimmetrica è **ammessa civilisticamente** ed è una modalità legittima di attuazione dell'operazione. Inoltre, **il regime di neutralità fiscale della scissione non riproduce gli effetti di un'assegnazione diretta di beni ai soci perché i beni rimangono nel regime di beni d'impresa e i soci mantengono il costo fiscale delle partecipazioni originarie. Non ci sono quindi doppie deduzioni o salti d'imposta.** **Le società beneficiarie ereditano le posizioni soggettive della società scissa e rispondono in solido dei tributi e delle sanzioni dovuti, secondo quanto previsto dall'art. 173 del TUIR.**

La scissione asimmetrica e abuso del diritto (cenni)

Negli ultimi anni, l'Amministrazione Finanziaria ha modificato il suo orientamento sulla scissione asimmetrica.

In diverse risposte a interpelli, questa operazione è stata accolta favorevolmente, riconoscendo che, nonostante la sua peculiarità, essa rispetta la logica del regime delle scissioni:

- **i beni trasferiti alle società beneficiarie rimangono nel regime di impresa e i loro valori fiscali non cambiano rispetto a quelli della società scissa;**
- **i plusvalori latenti contribuiranno alla formazione del reddito solo al momento della eventuale cessione dei beni da parte delle beneficiarie.**

In questo contesto evolutivo della normativa e delle pronunce di prassi, si analizzeranno di seguito i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento all'art. 10-bis della Legge 212/2000.

Esempio di considerazioni dell'AE:

*«il **giudizio favorevole** circa la fattispecie rappresentata deve ritenersi **subordinato** alla condizione che **nessun asset societario**, frutto degli investimenti operati con la "Cassa" presente e futura, **sia impiegato per raggiungere obiettivi esclusivamente personali oppure familiari o, in generale, estranei ad un contesto imprenditoriale, e che da ciascuna società post-scissione non provengano flussi finanziari diversi dai dividendi, a favore dei rispettivi soci (per esempio, a titolo di prestito/garanzia).**»*


Le ultime pronunce dell'Agenzia in tema di scissione asimmetrica – condotte **non abusive**

Operazione	N. Interpello	Chiarimento
Scissione per l'assegnazione di beni ad alcuni soci	Ris. Agenzia delle Entrate 26.7.2017 n. 98; risposte a interpello Agenzia delle Entrate (e 21.2.2020 n. 72, 27.3.2020 n. 98 e 1.10.2020 n. 421).	Scissione asimmetrica che assegna parte dei beni immobili alla beneficiaria per assegnare gli immobili rimasti nella scissa solamente ad alcuni soci. Pertanto, ai soci della scissa (che non intendono usufruire del regime agevolato di assegnazione degli immobili) vengono attribuite le quote della società beneficiaria, mentre i soci che intendono procedere con detta assegnazione restano soci della scissa. <u>L'operazione non è stata giudicata abusiva in quanto non sussiste alcun elemento di indebito vantaggio fiscale.</u>
Conferimento di quote in newco e successiva scissione non proporzionale	Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 6.8.2020 n. 248.	Conferimento, da parte di due società, di quote corrispondenti al 50% del cs che le stesse possiedono in diverse società immobiliari a favore di una conferitaria newco e successiva scissione totale asimmetrica della conferitaria a favore di due beneficiarie newco (ciascuna partecipata al 100% da una delle due società conferenti) tra le quali vengono suddivise le partecipazioni nelle società immobiliari. <u>L'operazione non è stata giudicata abusiva in quanto non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.</u>
Scissione di liquidità + altri beni	<ul style="list-style-type: none"> - Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.3.2023 n. 233; - Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 21.3.2022 n. 133. 	<ul style="list-style-type: none"> - Scissione parziale asimmetrica di ramo immobiliare + liquidità + rapporti contrattuali, non abusiva se l'operazione è finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale e se dalle società non provengano flussi finanziari a favore dei soci che siano diversi dai dividendi. <u>Nel caso di specie, alle condizioni/limiti sopra esposte/i è stato ritenuto che l'operazione di scissione non determina vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell'ordinamento;</u> - Scissione totale asimmetrica di disponibilità liquide e partecipazioni. <u>L'agenzia ha ritenuto che l'operazione non configuri un'ipotesi di abuso del diritto perché non determina vantaggi fiscali in contrasto con la ratio di alcuna norma o principio dell'ordinamento.</u>
Scissione parziale asimmetrica in caso di divisione ereditaria	Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 25.8.2021 n. 555.	Scissione parziale asimmetrica effettuata nel contesto di una divisione di una comunione ereditaria che prevede conguagli in denaro. <u>L'operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito e non si ravvisa alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. La ripartizione delle quote societarie realizzata per mezzo della divisione del compendio ereditario e di scissione societaria appaiono come fisiologiche per consentire lo scioglimento della comunione indivisa.</u>

Le ultime pronunce dell'Agenzia in tema di scissione asimmetrica – condotte **non abusive**

Operazione	N. Interpello	Chiarimento
Scissione parziale asimmetrica di società immobiliare	<ul style="list-style-type: none">- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.10.2018 n. 36;- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 19.10.2018 n. 40;- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15.11.2018 n. 68;- Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 4.12.2018 n. 91.	<ul style="list-style-type: none">- Scissione asimmetrica attribuendo la quasi totalità del patrimonio immobiliare di una snc a quattro srl newco unipersonali ciascuna partecipata da ogni socio (i soci erano litigiosi). <u>Un'operazione così strutturata per superare i litigi tra soci non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. È stata considerata come operazione fisiologica per consentire ai soci di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo diverse prospettive imprenditoriali;</u>- Scissione asimmetrica mediante la quale due soci dividono il patrimoni della società immobiliare in due società unipersonali. <u>L'operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. La scissione appare, infatti, operazione fisiologica per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società;</u>- Scissione asimmetrica tra due società immobiliari, mediante le quali due gruppi familiari scindono parte del patrimonio dell'una a favore dell'altra e viceversa in maniera tale che ciascun gruppo familiare diventi proprietario al 100% di una delle due srl. <u>L'operazione non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito. La scissione appare come operazione fisiologica per consentire la divisione delle attività di gestione immobiliare tra le due società;</u>- Scissione asimmetrica di una società semplice vs un'altra società semplice in maniera tale che 5 soci di due diversi gruppi familiari si dividano parte del patrimonio immobiliare della scissa. <u>La scissione appare un'operazione fisiologica per consentire ai due distinti gruppi familiari di proseguire l'attività di gestione degli immobili secondo i rispettivi punti di vista.</u>

Le ultime pronunce dell'Agenzia in tema di scissione asimmetrica – condotte abusive

Operazione	N. Interpello	Chiarimento
<p>Conferimento di quote in newco e successiva scissione non proporzionale</p>	<p>Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 8.10.2018 n. 30</p>  <p>Prima dell'introduzione dell'art. 177 comma 2-bis</p>	<p>Conferimento ex art. 177 di quote possedute da quattro persone fisiche (25% ciascuno) in newco con successiva scissione non proporzionale della newco conferitaria in quattro società holding unipersonali ciascuna partecipata al 100% da uno degli "originari" soci persone fisiche. <u>Operazione abusiva in quanto fa conseguire un indebito vantaggio fiscale in capo a ciascun socio. La creazione di holding sarebbe potuta avvenire direttamente attraverso il conferimento delle partecipazioni in quattro società di capitali (unipersonali) di nuova costituzione. Il vantaggio fiscale indebito è il risparmio d'imposta derivante dalla fruizione della neutralità fiscale "indotta" e dalla fruizione della neutralità fiscale derivante dalla successiva scissione della società conferitaria, in luogo dell'applicazione dell'art. 9 TUIR. L'operazione è priva di sostanza economica in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Lo stesso assetto sarebbe stato raggiunto direttamente mediante conferimento, da parte di ciascun socio a favore di una società interamente posseduta, delle partecipazioni. Inoltre non sono state ravvisate valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale</u></p>
<p>Conferimento di partecipazioni con successiva scissione asimmetrica della conferente</p>	<p>Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 12.1.2023 n. 14.</p>	<p>Conferimento di partecipazioni ex art. 175 del TUIR e successiva scissione della conferente vs società beneficiarie unipersonali dei soci persone fisiche della conferente-scissa. <u>Conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. Operazione effettuata in luogo del conferimento di partecipazioni possedute dai soci persone fisiche nella società conferente al solo fine di evitare la tassazione ex art. 9 TUIR.</u></p>
<p>Fusione e scissione asimmetrica</p>	<p>Risposta a interpello Agenzia delle Entrate 29.3.2024 n. 84.</p>	<p>Fusione tra tre società (ciascuna posseduta in quote uguali pari al 33,33% da parte degli stessi soci) e successiva scissione asimmetrica della società che risulta dalla fusione in tre società unipersonali, ciascuna di esse interamente riconducibile a ciascuno dei tre soci. <u>Operazione abusiva, priva di sostanza economica per ottenere un vantaggio fiscale indebito: ciascuna delle tre società unipersonali ha un patrimonio immobiliare perfettamente coincidente con quello posseduto da una delle tre società preesistenti alla fusione. L'operazione sarebbe finalizzata al solo interesse dei soci di cedere le quote l'un l'altro in due delle tre società.</u></p>

Le ultime pronunce dell’Agenzia in tema di scissione asimmetrica – interpello perdita agevolazioni ex. art. 3, comma 4-ter

Operazione	N. Interpello	Caso e chiarimento
<p>Scissione parziale asimmetrica di srl le cui quote sono state ereditate dai figli in comunione ereditaria in un periodo non superiore ai 5 anni dall’apertura della successione.</p>	<p>Risposta interpello Agenzia Entrate 28.5.2020 n. 155.</p>	<p>3 figli ereditano il 100% del capitale sociale di Alfa in esenzione ex. art. 3, comma 4-ter del decreto legislativo 31 ottobre 1990 (la norma stabilisce che il trasferimento è esente dal tributo successorio se gli eredi si impegnano a mantenere il controllo per 5 anni dal trasferimento). Gli eredi, prima che siano passati i 5 anni, intendono effettuare una scissione parziale asimmetrica di Alfa in Beta, Gamma e Delta (ciascuna posseduta in proprietà esclusiva da uno dei tre fratelli), mentre le quote di Delta continueranno in comunione ereditaria. Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’operazione non consente alla comunione ereditaria di mantenere/integrare il controllo delle beneficiarie dato che ognuna di esse sarà di priorità/gestita da un unico fratello. L’effetto sarebbe pertanto pari allo scioglimento parziale della comunione a seguito della divisione di quote. Si configura quindi il caso di parziale decadenza con riferimento alle tre beneficiarie dell’agevolazione (tassazione: base imponibile – che è il pn delle beneficiarie – determinata ex. art. 16 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 346/90 su cui applicare le aliquote/franchigie degli eredi in linea retta).</p>

Grazie per l'attenzione

Dott. Matteo Tambalo

matteo@studiorighini.it